

## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE POLIZZE RISCHI CATASTROFALI**

La finanziaria 2024 ha introdotto, per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali su terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali e commerciali.

### **❖ SOGGETTI INTERESSATI (ASSICURATI)**

L'obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

- Sede legale in Italia
- Sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia;

tenute all'iscrizione nel Registro Imprese.

L'obbligo in esame non riguarda gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.

### **❖ OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

La copertura assicurativa interessa i seguenti beni:

1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali.

Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing/locazione/comodato).

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli immobili gravati da:

- Abuso edilizio / costruiti in carenza delle autorizzazioni;
- Abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Non sono oggetto della copertura assicurativa gli "altri beni" ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi – così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. "magazzino") classificate nell'attivo circolante.

### **❖ CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai fini dell'obbligo assicurativo la polizza prevede:

- Un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Come previsto dal decreto in esame, l'entità del danno indennizzabile a carico dell'assicurato è così individuato:

Fino a € 30 milioni di somma assicurata → la polizza assicurativa può prevedere, uno scoperto a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Superiore a € 30 milioni di somma assicurata / grandi imprese → la percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato è rimessa alla negoziazione delle parti.

- L'applicazione di premi proporzionali al rischio. Vanno considerati i seguenti aspetti:
  - Ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati
  - Misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni da calamità naturali ed eventi catastrofici.

La polizza assicurativa non copre i danni:

- Quale conseguenza diretta del comportamento dell'uomo/danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- Quale conseguenza diretta/indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- Relativi a energia nucleare, armi, sostanza radioattive, esplosive, chimiche/derivanti da inquinamento o contaminazione.

#### ❖ MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO

La polizza assicurativa può prevedere l'applicazione dei seguenti massimali / limiti di indennizzo:

Fino a € 1 milione di somma assicurata → limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

Da € 1 milione a € 30 milioni di somma assicurata → limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Superiore a € 30 milioni di somma assicurata / grandi imprese → massimali / limiti di indennizzo rimessi alla negoziazione delle parti.

#### ❖ DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto in esame è fissata dal 14.03.2025, prevede che:

- I testi di polizza vanno aggiornati alla predetta novità entro il 29.03.2025
- Per le polizze già in essere, l'adeguamento decorre dal primo rinnovo / quietanzamento utile delle stesse.

#### ❖ CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

L'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell'evento calamitoso/catastrofale.